



Ofize Cultura ladina y Jonëza

Agli artisti e alle artiste ladine

Amt für ladinische Kultur und Jugend

Ufficio Cultura ladina e Giovani

Bozen/Bolzano/Bulsan, 20.11.2025

Circolare n. 23/2025

Incentivazione di artisti e artiste 2026 per il gruppo linguistico ladino (Legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9 e criteri in base alla deliberazione della Giunta provinciale del 7 novembre 2023, n. 963)

Termine

Le domande per l'attività artistica si possono inoltrare durante tutto l'anno, ma in ogni caso prima che si svolga il progetto e siano state sostenute le relative spese. Possono essere inviate anche tramite raccomandata, in questo caso fa fede il timbro dell'ufficio postale.

Beneficiari

I vantaggi economici per le iniziative artistiche possono essere concessi a persone singole originarie della provincia di Bolzano o che svolgano la propria attività nel territorio provinciale.

Attività agevolabili

Possono essere agevolate le seguenti iniziative:

- a) progetti artistici;
- b) soggiorni studio, partecipazione a workshop, corsi di formazione di breve e lunga durata e altre analoghe iniziative, ad eccezione della formazione universitaria e accademica ordinaria.

Gli artisti possono beneficiare di contributi per progetti, contributi integrativi, sussidi per artisti e sussidi di qualificazione. Sussidi di qualificazione possono essere concessi ad artisti che non hanno superato il trentacinquesimo anno d'età.

Entità dei vantaggi economici

I vantaggi economici possono ammontare fino all'80% della spesa ammessa.

Possono essere concessi sussidi o sussidi di qualificazione pari ad un ammontare massimo di € 20.000,00.

Presentazione delle domande

Le domande di concessione dei vantaggi economici sono da compilare sul modello predisposto e da consegnare all'ufficio Cultura ladina e Giovani. Alle domande di contributo per progetti presentate va allegata la seguente documentazione:

- a) una descrizione dettagliata dell'iniziativa pianificata;
- b) un preventivo dettagliato di spesa;
- c) un piano di finanziamento con l'esatta indicazione delle risorse economiche;

- d) un cronoprogramma delle attività;
- e) un curriculum vitae che evidenzi la formazione e la carriera artistica;
- f) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione oppure l'invito della relativa istituzione formativa (solo per domande di sussidio di qualificazione).

Alle domande di sussidio di qualificazione vanno inoltre allegati una dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione oppure l'invito della relativa istituzione formativa.

Destinazione del contributo:

Il vantaggio economico può essere utilizzato solo per la realizzazione dei progetti per i quali è stato concesso.

Pubblicità

I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che la pubblicazione, la manifestazione, l'iniziativa o altro progetto sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ufficio Cultura ladina e Giovani e devono utilizzare il logo della Provincia. Il logo può essere richiesto tramite posta elettronica.

Rendicontazione:

I vantaggi economici vengono pagati in base al cronoprogramma:

- Rendicontazione del contributo: I contributi vengono liquidati previa presentazione della domanda di liquidazione ed un elenco riepilogativo delle spese sostenute nella misura della spesa ammessa entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla concessione di contributo. Questo elenco deve essere redatto secondo il modulo apposito messo a disposizione dell'Ufficio provinciale competente;
- Rendicontazione del sussidio per artisti: I sussidi per artisti vengono liquidati previa presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alle singole attività indicate nel cronoprogramma, della domanda di liquidazione e della relazione con documentazione dettagliata sull'attività svolta;
- Rendicontazione del sussidio di qualificazione: I sussidi di qualificazione vengono liquidati previa presentazione della domanda di liquidazione, della relazione; dell'idonea documentazione attestante la partecipazione; della dichiarazione sugli importi non imponibili.

Riduzione del vantaggio economico

Se le attività agevolate non sono state realizzate o sono state realizzate solo parzialmente, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il vantaggio economico concesso è ridotto in proporzione.

Onorari, spese di vitto, alloggio e viaggio

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e gli onorari possono essere ammessi fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.

Controlli a campione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei vantaggi economici liquidati. L'estrazione delle domande soggette al controllo avviene annualmente.

Nuovi obblighi di pubblicazione in materia di contributi

Per l'esercizio 2025 le imprese sono soggette all'obbligo di pubblicazione degli importi e delle informazioni relativi a contributi, aiuti, sovvenzioni e vantaggi economici erogati dalle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni in materia di obblighi informativi sono state già emanate con la legge per il mercato e la



concorrenza del 2017 (art. 125 e seguenti, legge n.124/2017) e successivamente modificate con il cosiddetto “decreto crescita” del 2019 (art. 35, decreto-legge n. 24/2019).

L’obbligo di pubblicazione interessa sostanzialmente tutte le imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali), associazioni, cooperative ed enti non commerciali che ricevono dalle pubbliche amministrazioni o da enti a queste equiparati un qualsiasi tipo di agevolazione, in denaro o in natura, pari ad almeno € 10.000,00, e non di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Le imprese individuali, che non sono soggette all’obbligo di deposito del bilancio, assolvono all’obbligo di pubblicità dei contributi e degli altri vantaggi economici ricevuti mediante pubblicazione degli importi e delle informazioni, entro il 30 giugno 2026, sul proprio sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. In mancanza di tale sito o portale la pubblicazione deve essere effettuata su un portale alternativo.

Sanzioni

L’omessa pubblicazione di quanto indicato, comporta in capo ai beneficiari l’obbligo di corrispondere una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Qualora, decorso il termine di 90 giorni dalla contestazione, al beneficiario inadempiente che non abbia né ottemperato agli obblighi di pubblicazione né al pagamento della predetta sanzione pecuniaria, sarà applicata la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto ai soggetti eroganti.

Ulteriori informazioni: Hugo Lanzinger, telefono 0471 417043, e-mail culturaladina@provinz.bz.it.

I criteri di valutazione delle domande e la modulistica si possono scaricare da <https://culturaladina.provincia.bz.it/it/promozione-culturale>.

Cordiali saluti

Jürgen Runggaldier
Direttore d’ufficio

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen. Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: Juergen Runggaldier

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-RNGJGN76B29A952U

certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Seriennummer / numero di serie: 01CCDBCF

unterzeichnet am / sottoscritto il: 20.11.2025

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 20.11.2025 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 20.11.2025